
COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)

Regolamento per la disciplina DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Anno 2021
Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 24/08/2021

Pescopennataro

	INDICE	PG.
<i>Art. 1 -</i>	<i>PRESUPPOSTO</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>SOGGETTO ATTIVO</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>SOGGETTO PASSIVO</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 bis-</i>	<i>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>9</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>PIANO FINANZIARIO</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>RIDUZIONI PER AREE SPARSE-PREMIALITA'</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE</i>	<i>13</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>RIDUZIONE ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>CUMULO DI RIDUZIONI</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI</i>	<i>14</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>TRIBUTO GIORNALIERO</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>TRIBUTO PROVINCIALE</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>RISCOSSIONE</i>	<i>16</i>
<i>Art. 31 -</i>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	<i>16</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>FUNZIONARIO RESPONSABILE</i>	<i>17</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>VERIFICHE ED ACCERTAMENTI</i>	<i>17</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>DANZIONI ED INTERESSI</i>	<i>18</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>IMPORTI MINIMI</i>	<i>18</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>18</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>NORME DI RINVIO</i>	<i>18</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	<i>19</i>
<i>All.1</i>	<i>TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</i>	<i>20</i>

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art.4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e speciali o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 11 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO

La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.

La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Nello specifico, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D. Lgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale

Non sono inclusi nei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:

- a) "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c., e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D. Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
- f) i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui al precedente comma 3;
- i) i veicoli fuori uso”.

Ai sensi dell'art. 184, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006 sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del medesimo decreto e meglio precisati nell'elenco di cui all'allegato D della parte quarta dello stesso D. Lgs. n. 152/2006.

Tali attività non potranno usufruire del servizio pubblico gravando sul produttore l'onere di provvedere a proprie spese allo smaltimento e non sono più soggetti alla tari per quota fissa e variabile.

ART. 3 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dal tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali, quali ad esempio:

1. Utenze domestiche
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
2. Utenze non domestiche
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non speciali agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.15 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e speciali per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 7 BIS

RIFIUTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

1. L'allegato L-quinquies, come riportato dall'art.8 del D.Lgs 116/2020, definisce i rifiuti urbani delle utenze non domestiche e in tale elenco non sono ricomprese "le attività industriali con capannone di produzione".
2. Le superfici ove viene svolta la lavorazione industriale non sono tassabili mentre sono tassabili, con le specifiche tariffe, i locali destinati a ufficio, mensa magazzino, spogliatoio etc;

ART. 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, ossia esclusiva, rifiuti

speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per usufruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, compatibilmente con i termini di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di cui al successivo e relativo articolo del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
3. Si precisa che la mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esenzione dalla tariffa comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente. L'esenzione di cui al presente comma non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa dichiarazione.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	% di riduzione	Percentuale della superficie promiscua
Autocarrozzerie		40%
Pescherie e macellerie		50%
Acconciatori ed estetisti		30%
Lavanderie a secco		35%
Autofficine elettrauto		30%
Industrie		30%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non (falegnamerie, carpenterie e simili)		30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni vetrerie artistiche		25%
Laboratori analisi, radiologici, fotografici, ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici		15%
Produzione di allestimenti o insegne, distributori carburante, autolavaggi, autorimessaggi		10%

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate sia ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, che della precedente TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.

1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione idonee a garantire la conoscibilità degli atti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212.

1. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,7 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria timbrata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 12 e ss. del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. A partire dall'anno 2015 il tributo è ridotto nella misura di due terzi sull'unità immobiliare così come definita dal comma 1 dell'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n.47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80 per i cittadini residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

ART. 11

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

- ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - > il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - > le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - > le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - > le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
 4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 12

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.

ART. 13

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare come ad esempio colf, badanti etc.; tali soggetti devono essere denunciati con le modalità e nei termini previsti in tema di presentazione della dichiarazione TARI. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente intervenute trovano applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui sono avvenute. Per le unità immobiliari ad uso abitativo

occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

1. Il soggetto iscritto negli elenchi anagrafici del Comune, residente in una determinata unità abitativa, può non essere considerato nel numero degli occupanti, nel caso in cui si tratti di:
 - soggetto collocato in casa di cura o di riposo, per un periodo superiore a sei mesi;
 - soggetto che svolge fuori sede attività di studio o di lavoro per un periodo superiore a 6 mesi.Affinché il soggetto sopra descritto non sia conteggiato nel numero degli occupanti è necessaria una comunicazione degli interessati, corredata da prove documentali.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, nonché per quelle a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero massimo di 2 (due) occupanti, ovvero il diverso numero indicato dall'utente in sede di dichiarazione e/o variazione.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tassabile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del D.P.R. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune prevede per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 l'adozione di coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, e 4a, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%.

ART. 15

CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

- La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

ART. 16
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

- Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
- La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 17
RIFIUTI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

- Il produttore di rifiuti urbani, il quale dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa, limitatamente alla parte variabile della medesima con riferimento alla sola superficie ove si producono detti rifiuti avviati al recupero.
- La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.
- Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lett. b-ter punto 2, del D. Lgs. n. 152/2006 che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono esclusi dalla corresponsione della quota variabile della tassa rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, da applicarsi a consuntivo, mediante compensazione, alla prima scadenza utile.
- L'agevolazione di cui al comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero rispetto al totale dei rifiuti prodotti determinata ai sensi del comma 1.
- La proporzionalità viene determinata nella percentuale massima del 40% della tariffa variabile, in proporzione, secondo la seguente tabella:

% Kg di rifiuti avviati al recupero rispetto ai kg potenzialmente producibili annui in base al coefficiente KdMax (Dpr 158/1999)	Riduzione in percentuale (%)
Dal 50,01 al 70%	10%
Dal 70,01 al 80 %	20%
Dal 80,01 al 90 %	30%
Dal 90,01 al 100 %	40%

6. Ai fini dell'applicazione della precedente agevolazione, i titolari delle utenze non domestiche, a pena di decadenza, devono:
 - a) presentare entro il termine stabilito dall'art. 33 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del vigente art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia del contratto sottoscritto con apposita ditta specializzata, che prevede la raccolta differenziata dei singoli rifiuti (R1-R13 Parte IV All. C "Operazioni di recupero" all'art. 39, comma 5, del d.lgs. N° 205/2010), e da copia dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta con cui è stato stipulato il predetto contratto, sulla quale deve essere specificato il codice CER che la stessa può ritirare e l'indicazione dell'operazione (R1-R13) di recupero a cui avvierà il rifiuto, ai sensi del d.lgs. 205/2010, e da copia fotostatica della carta d'identità;
7. La determinazione, a consuntivo, a seguito dell'esame della documentazione presentata, dell'agevolazione spettante, comporta l'eventuale parziale compensazione con l'importo dovuto per l'annualità successiva.
8. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'uscita devono essere comunicati e certificati al Comune, da parte del titolare dell'attività le quantità avviate al recupero e l'effettiva attività di recupero al fine di conteggiare la riduzione da applicare mediante presentazione dei formulari rilasciati dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto di cui al punto 5), contenente l'indicazione dei quantitativi ritirati, il codice identificativo di rifiuto CER e il recupero degli stessi effettuato, nonché copia del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) di cui alla vigente Legge n. 70/1995, per l'anno di riferimento;
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo dell'opzione, devono comunicarlo entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, al comune e all'affidatario del servizio che riprende la gestione qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento a modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

ART. 18

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed speciali.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed speciali sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli speciali avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 19
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

ART. 20
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni dalla cessazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 32.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 32.

ART. 21
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 22
RIDUZIONI PER AREE SPARSE

1. Su tutto il territorio del Comune di Pescopennataro è stato attivato il servizio domiciliare del "porta a porta" sia per le utenze domestiche, che per quelle non domestiche, per le cui caratteristiche si rimanda al capitolato speciale d'appalto dei servizi di igiene urbana da attuare sul territorio comunale.
2. Per le aree sparse nelle quali il predetto servizio avviene attraverso la raccolta non porta a porta dell'indifferenziato e delle frazioni dei rifiuti differenziati (plastica e metalli, vetro e carta) mentre l'umido e le frazioni organiche sono avviate al compostaggio mediante le compostiere ovvero concimaie; la tariffa del tributo nelle aree sparse si applica con una riduzione fino al 30% nella quota variabile.
3. La riduzione di cui al precedente comma 2 è applicata sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche all'interno delle "aree sparse".

ART. 23
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella delibera tariffaria può essere indicata una percentuale di riduzione della tariffa, applicata alla quota fissa e/o alla quota variabile, relativa alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo (o diversa periodicità) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, potrà, in caso di emergenze sanitarie, calamità naturali, ed in tutti i casi in cui venga promulgato lo stato di emergenza da parte delle autorità competenti, deliberare apposite riduzioni e sconti tariffari utilizzando risorse della fiscalità generale.

ART. 24
RIDUZIONE ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 20%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. Sono esenti le superfici dei locali utilizzati dalle associazioni di volontariato direttamente impegnate in attività di protezione civile, pronto soccorso e pronto intervento. Ai fini dell'applicazione della predetta esenzione i contribuenti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, entro i termini previsti dalla dichiarazione di variazione.

ART. 25
CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, esse non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole allo stesso.

ART. 26
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi di quanto previsto dall' art. 14, comma 24, del D.L. 201/2011, per il servizio di gestione dei rifiuti speciali, prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 29
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il **30 giugno** successivo all'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 30 giugno successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 2. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 3. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 4. Numero degli occupanti i locali;
 5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 6. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - Utenze non domestiche
 1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 4. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 5. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
 6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 30 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) ovvero bollettino di conto corrente postale o altra modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso, quali PAGOPA o pagamento interbancari e postali
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti alle mensilità di settembre e novembre, ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Qualora si rendesse necessario effettuare eventuali modifiche alle scadenze del tributo di cui al presente regolamento, queste potranno essere fissate dalla Giunta Comunale.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, previsti dalla legge.

ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente in alternativa può richiedere la compensazione come disciplinato dall'art. 24 del vigente regolamento generale delle entrate.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 33
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a

norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 34 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 37 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1**TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE**

<i>n° Categorie - UTENZE DOMESTICHE</i>
1 Nucleo familiare con 1 componente
2 Nucleo familiare con 2 componenti
3 Nucleo familiare con 3 componenti
4 Nucleo familiare con 4 componenti
5 Nucleo familiare con 5 componenti
6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI***Categorie attività - UTENZE NON DOMESTICHE***

<i>n° Descrizione</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, caserme
2 Campeggi e distributori di carburante
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaloni
5 Alberghi con ristorante
6 Alberghi senza ristorante, agriturismi, affittacamere, B&B
7 Case di cura e riposo
8 Uffici, agenzie,
9 Banche ed istituti di credito, studi professionali
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
14 Attività industriali con capannoni di produzione
15 Attività artigianali di produzione di beni specifici
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17 Bar, caffè, pasticceria
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticceria, gastronomia
19 Plurilicenze alimentari e/o miste
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21 Discoteche, night-club